

Paolo Palchetti

---

**« A KEY INSTITUTION FOR  
INTERPRETING INTERNATIONAL  
LAW AND GUARANTEEING  
GLOBAL COMPLIANCE WITH ITS  
PROVISIONS »:  
LA DICHIARAZIONE ITALIANA DI  
ACCETTAZIONE DELLA  
COMPETENZA DELLA CORTE  
INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

# NOTE E COMMENTI

---

## « A KEY INSTITUTION FOR INTERPRETING INTERNATIONAL LAW AND GUARANTEEING GLOBAL COMPLIANCE WITH ITS PROVISIONS »: LA DICHIARAZIONE ITALIANA DI ACCETTAZIONE DELLA COMPETENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Le riserve contenute nella dichiarazione. — 3. Il diritto di ritirare o modificare la dichiarazione con effetto immediato. — 4. La mancata applicazione della procedura prevista dall'art. 80 Cost. e la firma della dichiarazione da parte di chi non ha più competenza ad impegnare lo Stato alla data del deposito.

1. Il 25 novembre 2014 l'Italia ha depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte internazionale di giustizia di cui all'art. 36, par. 2, dello Statuto della Corte <sup>(1)</sup>. Per una singolare coincidenza, il deposito segue di poche settimane la sentenza n. 238/2014, con la quale la Corte costituzionale ha di fatto stabilito che l'Italia non può dare esecuzione alla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di giustizia nell'affare dell'*Immunità giurisdizionale dello Stato* <sup>(2)</sup>. A prima vista può sorprendere che uno Stato accetti la competenza obbligatoria della Corte proprio quando si appresta a violare gli obblighi derivanti da una sentenza: nella prassi gli Stati tendono piuttosto a preoccuparsi di rimuovere le basi di competenza che potrebbero consentire all'altro Stato in lite di rivolgersi nuovamente alla Corte <sup>(3)</sup>. In realtà, pare inutile cercare una qualche

---

(1) Il testo della dichiarazione è riprodotto *infra*, p. 279 ss.

(2) Corte cost., sent. 22 ottobre 2014 n. 238, riprodotta *infra*, p. 237 ss. La sentenza della Corte internazionale di giustizia è riprodotta in *Rivista*, 2012, p. 475 ss.

(3) Così, dopo la sentenza resa nel caso *Avena e altri cittadini messicani (Messico c. Stati Uniti d'America)*, gli Stati Uniti, per il timore di nuovi ricorsi legati alla violazione del diritto all'assistenza consolare, hanno denunciato il Protocollo facoltativo alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie. Su tale vicenda si veda QUIGLEY, *The United States' Withdraw-*

relazione tra il deposito della dichiarazione unilaterale e la sentenza della Corte costituzionale. Ciò non tanto perché, come vedremo, la dichiarazione non fornisce una base di competenza sulla quale la Germania potrebbe fondare un nuovo ricorso alla Corte. L'Italia aveva infatti da tempo manifestato l'intenzione di accettare la competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto. Tale intenzione era stata annunciata nel settembre 2012 dall'allora Presidente del Consiglio Monti in un discorso pronunciato davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (4). Il fatto che si sia dovuto attendere più di due anni per giungere al deposito della dichiarazione pare doversi addebitare alle vicende politiche legate alla caduta del Governo Monti e al successivo avvicinarsi di altri governi.

Se in passato l'Italia aveva accettato la competenza obbligatoria della Corte permanente di giustizia internazionale (5), ciò non era sinora avvenuto rispetto alla attuale Corte. Peraltro sono numerosi i trattati di cui l'Italia è parte e che contengono una clausola compromissoria a favore della competenza della Corte. Il sito della Corte indica dodici trattati bilaterali conclusi dall'Italia e contenenti una tale clausola (6). Tra i trattati multilaterali, vale la pena di segnalare che successivamente alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, l'Italia ha dichiarato di riconoscere la competenza della Corte internazionale di giustizia e del Tribunale internazionale per il diritto del mare, senza indicare una preferenza tra

---

*al from International Court of Justice Jurisdiction in Consular Cases: Reasons and Consequences, Duke Journal of Comparative & Int. Law, 2009, p. 263 ss. Più recentemente la Colombia, dopo la pronuncia del 2012 nell'affare relativo alla Controversia territoriale e marittima (Nicaragua c. Colombia), ha annunciato che non avrebbe dato esecuzione alla sentenza della Corte e contestualmente ha denunciato il Patto di Bogotà del 1948 sulla soluzione pacifica delle controversie.*

(4) Per il testo del discorso, cfr. [www.governo.it/Presidente/Interventi/testo\\_int.asp?d=69280](http://www.governo.it/Presidente/Interventi/testo_int.asp?d=69280). Da questo discorso è tratta la citazione nel titolo di questo scritto.

(5) La dichiarazione, che fu firmata il 9 settembre 1929 e ratificata il 7 settembre 1931, era così formulata: «The Italian Government declares that it recognizes as compulsory *ipso facto* in relation to any other Member or State accepting the same obligation, for a period of five years and without prejudice to any other method of settlement provided for in a special convention and if a solution through the diplomatic channel or by proceedings before the Council of the League of Nations should not be reached, the jurisdiction of the Court in the following classes of legal disputes arising after the ratification of the present declaration and relating to (a) the interpretation of a treaty; (b) any question of international law; (c) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; (d) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation».

(6) Cfr. [www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4](http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4).

queste due giurisdizioni (7). Infine, l'Italia è parte dal 1961 della Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie del 1957, la quale attribuisce competenza alla Corte rispetto ad ogni controversia giuridica che possa sorgere tra gli Stati parte. Grazie alla competenza riconosciuta alla Corte in forza di tali trattati, l'Italia è stata parte in quattro procedimenti davanti alla Corte (8). Se si considera che soltanto nell'affare dell'*Oro monetario* essa ha agito in veste di attore — peraltro un attore insolitamente interessato a far valere l'inammissibilità del proprio ricorso —, non si può dire che l'Italia abbia finora mostrato un'inclinazione a ricorrere alla Corte per risolvere controversie con altri Stati.

Con quella dell'Italia sale a settantuno il numero delle dichiarazioni unilaterali ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto. Si tratta di un numero non elevato, pari a poco più di un terzo degli Stati membri delle Nazioni Unite, ma in leggera crescita considerando che nel 2000 le dichiarazioni erano sessantadue (9). Gli Stati membri dell'Unione Europea sono tra i principali sostenitori di questo meccanismo: ventidue Stati su ventotto hanno fatto la dichiarazione unilaterale. Delle nove nuove dichiarazioni a partire dal 2000, cinque sono di Stati membri dell'Unione Europea (10). La decisione di accettare la competenza obbligatoria della Corte appare anche motivata dalla volontà di allineare la posizione dell'Italia a quella degli altri Stati membri dell'Unione.

Se il numero di dichiarazioni unilaterali resta ancora ridotto, un dato interessante che si ricava dalla prassi più recente riguarda il contenuto di tali dichiarazioni. Delle diciotto dichiarazioni fatte a partire dal 2000, alcune delle quali in sostituzione di precedenti dichiarazioni, solo una, quella di Gibuti, contiene riserve che, per numero e portata, riducono a poca cosa la competenza obbligatoria

---

(7) La dichiarazione fatta dall'Italia il 26 febbraio 1997 è così formulata: « In implementation of article 287 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, the Government of Italy has the honour to declare that, for the settlement of disputes concerning the application or interpretation of the Convention and of the Agreement adopted on 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI, it chooses the International Tribunal for the Law of the Sea and the International Court of Justice, without specifying that one has precedence over the other ».

(8) *Oro monetario preso a Roma nel 1943 (Italia c. Francia, Regno Unito e Stati Uniti)*; *Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Italia c. Stati Uniti)*; *Liceità dell'uso della forza (Serbia e Montenegro c. Italia)*; *Immunità giurisdizionale dello Stato (Germania c. Italia; Grecia interveniente)*.

(9) Cfr. *Report of the International Court of Justice*, A/55/4, p. 1.

(10) Oltre all'Italia, Slovacchia (2004), Germania (2008), Irlanda (2011) e Lituania (2012).

della Corte. Le dichiarazioni di due Stati, Timor-Leste e Dominica, sono prive di riserve, mentre quella dell'Irlanda sottrae alla competenza obbligatoria della Corte soltanto le controversie col Regno Unito. Esaminando le altre dichiarazioni si può rilevare come alcuni tipi di riserve non sembrano più riscuotere l'interesse degli Stati. A parte quella di Gibuti, nessuna dichiarazione contiene la cd. riserva sui trattati multilaterali, in forza della quale, almeno secondo una delle diverse varianti, in caso di controversia sull'interpretazione o applicazione di un trattato multilaterale, la competenza della Corte sussiste solo se tutti gli Stati parti del trattato sono anche parti del procedimento davanti alla Corte. Appare anche in declino la riserva che esclude dalla competenza della Corte le controversie su questioni che rientrano nella giurisdizione interna dello Stato: tale riserva compare solo nelle dichiarazioni di Costa d'avorio, Cipro, Gibuti e Slovacchia. Alcuni tipi di riserve, con piccole varianti, sono invece presenti nella gran parte delle dichiarazioni più recenti. Ciò vale, in particolare, per tre tipi di riserve: tutte le quattordici dichiarazioni che contengono riserve presentano almeno una di queste e più della metà le contengono tutte e tre <sup>(11)</sup>. Trattandosi delle tre riserve che sono anche contenute nella dichiarazione dell'Italia, si può rilevare come tale dichiarazione sia stata formulata seguendo un modello al quale paiono ispirarsi la gran parte delle dichiarazioni più recenti.

2. La prima riserva contenuta nella dichiarazione dell'Italia riguarda la competenza *ratione temporis* della Corte. Tale competenza è riconosciuta solo rispetto a controversie « arising after the present declaration, with regard to situations or facts subsequent to the same date » <sup>(12)</sup>. Tale riserva esclude effetto retroattivo all'accettazione della competenza della Corte. Sono così sottratte alla competenza della Corte non solo le controversie sorte prima della dichiarazione — vale a dire prima della data del deposito, ossia il 25 novembre 2014 — ma anche quelle concernenti situazioni o fatti anteriori a tale data. Per effetto di questa riserva la dichiarazione non potrà quindi costituire base per attribuire competenza alla Corte rispetto alla controversia sui due marò italiani arrestati e sotto processo in India. Né si potrebbe applicare laddove la Germania decidesse di portare alla Corte una nuova controversia avente ad oggetto la mancata esecuzione della

---

<sup>(11)</sup> Si vedano le dichiarazioni di Slovacchia (2004), Regno Unito (2004 e 2014), Gibuti (2005), Portogallo (2005), Giappone (2007), Germania (2008), Lituania (2012) e Italia.

<sup>(12)</sup> Cfr. il par. 1 della dichiarazione.

sentenza resa nel caso relativo all'*Immunità giurisdizionale dello Stato*: anche ammettendo che l'illecito si perfezionerà soltanto quando un giudice ordinario, dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale, accerterà la propria giurisdizione nei confronti della Germania, e quindi in una data successiva a quella del deposito della dichiarazione, difficilmente si potrebbe sostenere che la controversia concerna fatti e situazioni successivi alla data critica.

Riserve di questo tipo, che danno rilievo ai fatti e alle situazioni che la controversia concerne, pongono non pochi problemi ai fini della identificazione della data critica. La Corte permanente e l'attuale Corte se ne sono occupate in cinque casi, fornendo alcuni criteri generali di riferimento <sup>(13)</sup>. La Corte permanente ha chiarito che non tutti i fatti o situazioni che sono in qualche modo legati alla controversia debbono essere presi in considerazione: « A situation or fact in regard to which a dispute is said to have arisen must be the real cause of the dispute » <sup>(14)</sup>. Nella sentenza resa nell'affare dei *Fosfati in Marocco*, la Corte permanente ha anche chiarito che il carattere continuato di un certo illecito è irrilevante al fine di stabilire la data critica. Un'importante indicazione si ricava anche dalla sentenza resa nell'affare del *Diritto di passaggio*, ove la Corte ha chiarito che occorre distinguere « between the situations or facts which constitute the source of the rights claimed by one of the Parties and the situations or facts which are the source of the dispute » <sup>(15)</sup>. Questi elementi non appaiono tuttavia in grado di risolvere le difficoltà poste da questo tipo di riserva. Come già rilevava Morelli nel 1960, il criterio costantemente utilizzato dalle due Corti, in forza del quale i fatti e le situazioni a cui bisogna avere riguardo sono quelli che costituiscono « the real cause of the dispute »,

---

<sup>(13)</sup> *Fosfati in Marocco (Italia c. Francia)*, P.C.I.J., Series A/B, Publications, No. 74; *Compagnia di elettricità di Sofia e Bulgaria (Belgio c. Bulgaria)*, P.C.I.J., Series A/B, Publications, No. 77; *Diritto di passaggio in territorio indiano (Portogallo c. India)*, I.C.J. Reports, 1960, p. 6 ss.; *Alcune proprietà (Liechtenstein c. Germania)*, I.C.J. Reports, 2005, p. 6 ss.; *Immunità giurisdizionale dello Stato (Germania c. Italia; Grecia interveniente)*, I.C.J. Reports, 2012, p. 100 ss. Mentre nei primi tre casi la limitazione *ratione temporis* della competenza della Corte era contenuta in dichiarazioni unilaterali, negli ultimi due casi essa era prevista dalla Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie. Tuttavia, come la Corte ha avuto modo di osservare nella sentenza resa nell'affare su *Alcune proprietà*, la diversa base di competenza non costituisce un motivo "to interpret differently the phrase in issue" (I.C.J. Reports, 2005, p. 24, par. 43).

<sup>(14)</sup> *Compagnia di elettricità di Sofia e Bulgaria (Belgio c. Bulgaria)*, P.C.I.J., Series A/B, Publications, No. 77, p. 82.

<sup>(15)</sup> *Diritto di passaggio in territorio indiano (Portogallo c. India)*, I.C.J. Reports, 1960, p. 35.

si fonda su «una formula alquanto vaga»<sup>(16)</sup>. Più recentemente, l'allora presidente della Corte, Owada, ha osservato che «it can be nearly impossible to determine exactly how far back to consider the foundations, reasons, and causes of the dispute to have begun, since ultimately everything in history is related to and results from that which happened before it»<sup>(17)</sup>. Egli ha anche espresso l'auspicio che gli Stati abbandonino il ricorso a riserve di questo tipo. Ciò in quanto una «reservation drafted in more specific terms could facilitate judicial efficiency, as it would be easier to determine whether it was applicable»<sup>(18)</sup>.

La dichiarazione dell'Italia contiene una seconda riserva che limita *ratione temporis* la competenza della Corte. Il par. 1, lett. ii), della dichiarazione esclude tale competenza rispetto a «any dispute in respect of which the other Party, or any other Party to the dispute, has accepted the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice only in relation to or for the purpose of the dispute; or where the acceptance of the Court's compulsory jurisdiction on behalf of any other Party to the dispute was deposited or ratified less than twelve months prior to the filing of the application bringing the dispute before the Court». In realtà, solo la seconda parte della riserva utilizza un criterio temporale per limitare l'ambito di applicazione della dichiarazione. Tuttavia, conviene esaminare congiuntamente le due parti della riserva dal momento che entrambe le limitazioni perseguono il medesimo obiettivo: restringere il rischio di ricorsi indesiderati da parte di Stati che potranno in futuro accettare la competenza obbligatoria della Corte. Poiché una nuova dichiarazione unilaterale produce effetti a partire dal giorno del deposito, esiste effettivamente un rischio di ricorsi «a sorpresa». Come la Corte ha avuto modo di osservare, «a State accepting the jurisdiction of the Court must expect that an Application may be filed against it before the Court by a new declarant State on the same day on which that State deposits with the Secretary-General its Declaration of Acceptance»<sup>(19)</sup>. Per limitare il rischio di ricorsi indesiderati di questo tipo, la riserva fa ricorso ad un criterio «oggettivo» — il decorrere di dodici mesi dalla data del deposito della

---

<sup>(16)</sup> MORELLI, *Nozione ed elementi costitutivi della controversia internazionale*, *Rivista*, 1960, p. 421, nota 24.

<sup>(17)</sup> *Speech by H.E. Judge Hisashi Owada, President of the International Court of Justice, to the legal advisers of United Nations member States, 26 October 2010*, p. 8. Il testo è disponibile al seguente indirizzo: [www.icj-cij.org/presscom/files/5/16225.pdf](http://www.icj-cij.org/presscom/files/5/16225.pdf).

<sup>(18)</sup> *Ibid.*

<sup>(19)</sup> *Diritto di passaggio in territorio indiano (Portogallo c. India)*, I.C.J. Reports, 1957, p. 146.

nuova dichiarazione — e ad un criterio « soggettivo » — il fatto che il ricorrente abbia fatto la dichiarazione « only in relation to or for the purpose of the dispute ». Rispetto a questa ultima ipotesi si pone il problema di come provare l'intenzione dello Stato. In molti casi non sarà agevole dimostrare che una certa dichiarazione è stata fatta al solo scopo di sottoporre una specifica controversia alla Corte. Il semplice fatto che il ricorso sia stato presentato non appena sia passato il periodo di dodici mesi dal deposito della dichiarazione non appare in sé sufficiente a provare una tale intenzione.

La terza e ultima riserva è quella contenuta al par. 1, lett. i), della dichiarazione, che esclude dalla competenza obbligatoria della Corte « any dispute [in respect of] which the Parties thereto have agreed to have recourse exclusively to some other method of peaceful settlement ». Questo tipo di riserva, nelle sue diverse varianti, è quella più ricorrente, essendo presente in più della metà delle dichiarazioni unilaterali. Lo scopo è quello di porre un limite al ricorso alla Corte in presenza di un accordo tra le parti che preveda il ricorso ad altri meccanismi per la soluzione delle controversie. In questo modo si evita anche il rischio che una stessa causa possa essere sottoposta allo stesso tempo a diversi meccanismi di soluzione delle controversie. In alcuni casi il limite alla competenza della Corte opera solo a favore di altri meccanismi arbitrari o giurisdizionali di soluzione delle controversie <sup>(20)</sup>. Più spesso, come nel caso della riserva in esame, il riferimento è genericamente a « other method of peaceful settlement » ed include quindi anche meccanismi non vincolanti di soluzione delle controversie. Nella gran parte dei casi l'operare di questo tipo di riserva è fatto dipendere semplicemente dall'esistenza di un accordo tra gli Stati in lite che offra loro la possibilità di rivolgersi ad altro meccanismo di soluzione delle controversie. Non rileva quindi il fatto che, in base all'accordo in questione, le parti in lite siano o meno tenute a ricorrere in via esclusiva a questo altro meccanismo. La dichiarazione italiana limita invece l'ambito di applicazione della riserva, prevedendo che la competenza obbligatoria della Corte è esclusa soltanto in presenza di un accordo che imponga agli Stati in lite di rivolgersi « exclusively » ad un altro mezzo di soluzione delle controversie. Clausole che pongono un obbligo di questo tipo sono incluse in vari trattati multilaterali di cui l'Italia è parte: si pensi soltanto all'art. 344 del Trattato sul funziona-

---

<sup>(20)</sup> Così la dichiarazione del Perù esclude la competenza obbligatoria della Corte rispetto ad « any dispute with regard to which the parties have agreed or shall agree to have recourse to arbitration or judicial settlement for a final and binding decision or which has been settled by some other method of peaceful settlement ».



mento dell'Unione Europea o all'art. 23 dell'Intesa per la soluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio<sup>(21)</sup>. Il fatto che gli Stati in lite siano parti di trattati contenenti clausole di questa natura pare di per sé sufficiente ad escludere la competenza obbligatoria della Corte anche in assenza di una precisa riserva: assumendo l'obbligo di risolvere certe controversie rivolgendosi esclusivamente ad altro meccanismo, gli Stati accettano implicitamente di limitare la competenza della Corte rispetto a tali controversie<sup>(22)</sup>. La riserva fa tuttavia chiarezza sul punto, evitando ogni possibile rischio che l'Italia possa essere sottoposta alla giurisdizione della Corte in violazione di obblighi che le impongano di rivolgersi ad altri meccanismi di soluzione delle controversie. Peraltro, in forza di tale riserva la competenza obbligatoria della Corte è esclusa anche se il meccanismo che le parti si sono impegnate ad utilizzare non conduca ad una soluzione della controversia<sup>(23)</sup>: ciò che rileva, ai fini dell'applicazione della riserva, è l'esistenza di un altro meccanismo alle quali le parti sono tenute a rivolgersi in via esclusiva, e non la capacità effettiva di tale meccanismo a risolvere la controversia.

3. La dichiarazione dell'Italia non è sottoposta a limiti di durata. In assenza di un termine finale lo Stato dichiarante ha la possibilità di ritirare la propria dichiarazione. In tal caso, tuttavia, il ritiro della dichiarazione produrrà effetto, facendo venire meno la competenza obbligatoria della Corte, solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo ragionevole dalla notifica. Questa condizione è stata enunciata dalla Corte nella sentenza resa nell'affare delle *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua*. Ad avviso della

(21) In forza dell'art. 344, « [g]li Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dai Trattati stessi ». L'art. 23 dell'Intesa stabilisce quanto segue: « When members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or impairment of benefits under the covered agreements or an impediment to the attainment of any objective of the covered agreements, they shall have recourse to, and abide by, the rules of procedures of this Understanding ». Per un esame di questo tipo di clausole si veda SHANY, *The Competing Jurisdiction of International Courts and Tribunals*, Oxford, 2003, p. 177 ss.

(22) In questo senso STARACE, *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, Milano, 1970, e GAJA, *Relationship of the ICJ with Other International Courts and Tribunals*, in *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*<sup>2</sup> (a cura di Zimmermann, Tomuschat, Oellers-Frahm, Tams), Oxford, 2012, p. 576.

(23) *Contra* SHANY, op. cit., p. 196, ad avviso del quale, in presenza di riserve che danno priorità ad altri meccanismi di soluzione delle controversie, « the ICJ can be utilized against a reserving state as a last resort only ».

Corte, « [i]t appears from the requirements of good faith that they [declarations with indefinite duration] should be treated, by analogy, according to the law of treaties, which requires a reasonable time for withdrawal from or termination of treaties that contain no provision regarding the duration of their validity » (24).

Il limite individuato dalla Corte ha indotto vari Stati a inserire nella propria dichiarazione una clausola in forza della quale essi si riservano il diritto di ritirare o modificare, con effetto immediato, la propria dichiarazione (25). Tale clausola è presente anche nella dichiarazione dell'Italia. Nel par. 1 della dichiarazione si precisa che l'Italia accetta la competenza obbligatoria della Corte « until such time as notice may be given to terminate the acceptance and with effect as from the moment of such notification ». Al par. 2 si aggiunge che l'Italia « also reserves the right at any time, by means of a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, and with effect as from the moment of such notification, either to add to, amend or withdraw any of the foregoing reservations, or any other reservation that may subsequently be added ».

Clausole di questo tipo non valgono evidentemente a privare la Corte della propria competenza rispetto a cause che siano state instaurate prima della notifica di ritiro o di modifica della dichiarazione (26). In dottrina si discute se uno Stato che intenda ritirare o modificare la propria dichiarazione possa sottrarsi al limite del rispetto di un tempo ragionevole attraverso il ricorso a clausole che stabiliscono che tale ritiro o modifica avrà effetto immediato al momento della notifica. È stato sostenuto che tali clausole sarebbero contrarie all'oggetto e allo scopo del meccanismo previsto all'art. 36, par. 2, dello Statuto e in quanto tali invalide, con la conseguenza che il limite del rispetto di un tempo ragionevole si imporrebbe in ogni caso (27). La Corte non ha avuto modo sinora di pronunciarsi su tale questione. Occorre osservare, tuttavia, che nella sentenza resa nell'affare delle *Attività militari e*

---

(24) *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, I.C.J. Reports, 1984, p. 420, par. 63.

(25) Per questa osservazione si veda TOMUSCHAT, *Article 36*, in *The Statute of the International Court of Justice*, cit., p. 679.

(26) Come osservato dalla Corte, « a modification of a declaration which only takes effect after the Court has been validly seized does not affect the Court's jurisdiction » (I.C.J. Reports, 1984, p. 416, par. 54).

(27) Così KOLB, *The International Court of Justice*, Oxford/Portland, 2013, pp. 524-529. Secondo MERRILLS, *The Optional Clause at Eighty*, in *Liber Amicorum Judge Shigeru Oda* (a cura di Ando, McWhinney e Wolfrum), vol. 1, The Hague, 2002, p. 439, clausole di questo tipo sarebbero contrarie allo spirito del meccanismo previsto all'art. 36, par. 2, dello Statuto.

*paramilitari degli Stati Uniti in e contro il Nicaragua*, la Corte non ha dedotto dallo Statuto l'esistenza di un limite consistente nel rispetto di un tempo ragionevole. Come si ricava dalla citazione sopra riportata, tale limite è stato ricavato da « requisiti di buona fede » e più precisamente dalla applicazione in via analogica del principio codificato all'art. 56, par. 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Questo principio si applica a trattati privi di un termine finale e che non contengono clausole di denuncia o recesso. Solo in relazione a tale situazione è stata ravvisata l'esigenza di proteggere gli interessi delle altre parti del trattato attraverso la previsione del requisito della previa notifica entro un tempo ragionevole <sup>(28)</sup>. La stessa protezione non è estesa al caso in cui il trattato preveda espressamente una clausola di denuncia o recesso. Nello stesso senso, si può sostenere che il requisito del rispetto di un tempo ragionevole sussista rispetto a dichiarazioni prive di alcuna indicazione sul momento a partire dal quale il ritiro o la modifica produce effetto. Quando invece uno Stato si sia espressamente riservato il diritto di ritirare o modificare la propria dichiarazione con effetto immediato un'analoga esigenza di protezione degli interessi degli altri Stati dichiaranti non sussiste, dal momento che questi erano stati « avvisati » di tale possibilità.

4. Conviene infine fare un rapido cenno al profilo costituzionale relativo al modo in cui si è giunti alla decisione di accettare la competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia.

In base all'art. 80 Cost., « le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati [...] che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari ». Poiché lo scopo della norma è chiaramente quello di sottoporre ad una preventiva approvazione parlamentare atti di politica estera che abbiano per effetto di estendere nei confronti dell'Italia la giurisdizione di tribunali internazionali, vi sono fondati motivi per ritenere che la decisione di accettare la competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 80 Cost. Il fatto che questa disposizione faccia riferimento a trattati, e non ad atti unilaterali, non appare decisivo: la nozione di trattato, così come quella di ratifica, utilizzata da questa disposizione sembra avere una portata più ampia di quella che è loro attribuita sul piano del diritto internazionale <sup>(29)</sup>. D'altro canto, appare poco ragionevole che il

---

<sup>(28)</sup> Sul punto si vedano le osservazioni della Commissione di diritto internazionale, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1966, vol. II-2, p. 251.

<sup>(29)</sup> In questo senso PERASSI, *La Costituzione e l'ordinamento internazionale*, in *Scritti giuridici*, Milano, 1958, p. 438, e CASSESE, *Articolo 80*, in *Commentario della*

sindacato parlamentare si estenda a trattati internazionali di regolamento giudiziario, come la Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, ma non alla dichiarazione unilaterale ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto, posto che questi due strumenti producono effetti sostanzialmente equivalenti. È peraltro interessante notare che quando l'Italia fece la dichiarazione di accettazione della competenza della Corte permanente di giustizia internazionale, tale dichiarazione fu sottoposta ad approvazione parlamentare. La legge 1° giugno 1931 n. 743, contenente un unico articolo, stabiliva quanto segue: « è approvata l'accettazione, con la dichiarazione fatta dall'Italia il 9 settembre 1929, della clausola facoltativa di cui all'art. 36 dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, sottoscritto in Ginevra dall'Italia ed altri Stati, con Protocollo di firma in data 16 dicembre 1920 »<sup>(30)</sup>.

La strada seguita dal Governo è stata un'altra. La dichiarazione italiana è stata sottoscritta dalla Ministra degli esteri Mogherini e depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite senza che vi fosse stata una previa autorizzazione con legge da parte del Parlamento. Tale soluzione, che riflette un'interpretazione restrittiva delle prerogative spettanti al Parlamento in forza dell'art. 80 Cost., non è priva di precedenti. Tra questi si può richiamare la dichiarazione con la quale l'Italia, a partire dal 1973, ha accettato la competenza obbligatoria della Corte europea dei diritti dell'uomo: tale dichiarazione, che è stata rinnovata più volte fino alla modifica del meccanismo giurisdizionale di controllo previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è sempre stata fatta dal Ministro degli esteri per conto del Governo, senza passare per una previa autorizzazione del Parlamento<sup>(31)</sup>.

Il Parlamento ha comunque avuto modo di esprimere una qualche forma di consenso nei confronti della decisione del Governo di accettare la competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia. Con risoluzione adottata il 2 settembre 2014, la Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati aveva di propria iniziativa impegnato il Governo « a dichiarare l'accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia »<sup>(32)</sup>.

---

*Costituzione. La formazione delle leggi* (a cura di Branca), Bologna, Roma, 1979, p. 160. Ad avviso di entrambi gli autori l'adozione di una dichiarazione ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia dovrebbe essere sottoposta alla previa approvazione parlamentare in forza dell'art. 80 Cost.

<sup>(30)</sup> G.U. 24 giugno 1931 n. 144.

<sup>(31)</sup> Il testo della dichiarazione del 1973 è in *Rivista*, 1973, p. 625.

<sup>(32)</sup> Per il testo della risoluzione si veda *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, XVII Legislatura*, p. 15696.

Un altro aspetto relativo alla procedura di firma e deposito della dichiarazione merita di essere segnalato. Come detto, la dichiarazione unilaterale porta la firma, in qualità di Ministra degli esteri, di Federica Mogherini. Se dalla dichiarazione non risulta la data della firma, è certo tuttavia che al momento del deposito la firma non era quella del Ministro degli esteri in carica, la Ministra Mogherini avendo rassegnato le sue dimissioni il 31 ottobre 2014 <sup>(33)</sup>. Poiché un atto unilaterale, per produrre effetti, deve provenire da un organo che sia competente ad impegnare lo Stato, ci si può chiedere se sia produttiva di effetti una dichiarazione unilaterale che rechi la firma di chi, al momento del deposito, sia privo di qualsiasi competenza ad assumere obblighi per conto dello Stato. Non vi è dubbio che l'atto in questione sarà comunque produttivo di effetti laddove lo Stato, con la propria condotta, lo confermi <sup>(34)</sup> e non vi sono motivi per mettere in discussione la volontà dell'Italia di impegnarsi a riconoscere la competenza obbligatoria della Corte. Tuttavia, proprio per evitare ogni minima incertezza al riguardo, la soluzione da seguire sarebbe stata quella di apporre alla dichiarazione la firma del Ministro degli esteri in carica al momento del deposito.

PAOLO PALCHETTI

*Abstract.* — On 25 November 2014 Italy deposited its unilateral declaration of acceptance of the jurisdiction of the International Court of Justice under Article 36, para. 2, of the Court's Statute. While in the past Italy had accepted the compulsory jurisdiction of the Permanent Court of International Justice, it had so far refrained from accepting the compulsory jurisdiction of the present Court. This step puts Italy back in line with the great majority of the European Union member States: it is the twenty-second member State, out of twenty-eight, making the unilateral declaration. The declaration contains three standard reservations limiting the recognition of the Court's competence; it also contains a standard clause by which Italy reserves the right to amend or withdraw its declaration at any time and with immediate effect. The study aims at assessing the content of Italy's declaration by examining the scope of these reservations as well as the effect of the withdrawal clause. It also addresses a legal issue arising under Italian constitutional law, namely whether, under Article 80 of the Italian Constitution, the Government was required to ask for the authorization of the Parliament before making the unilateral declaration.

---

<sup>(33)</sup> Si veda il comunicato del Ministero degli esteri, [www.esteri.it/mae/it/sala\\_stampa/archivionotizie/comunicati/2014/10/20141031\\_dimissionimogherini.html](http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2014/10/20141031_dimissionimogherini.html). Il giorno successivo si è insediato il nuovo Ministro degli esteri, Paolo Gentiloni.

<sup>(34)</sup> Sembra potersi applicare, per analogia, quanto previsto nell'art. 8 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati: « An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless afterwards confirmed by that State ».